



COMUNE DI
RIVE D'ARCANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 21

L.R.21/2015

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

RELAZIONE

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
marcello rollo
albo sez. A/a - numero 310
architetto



Premesso che con deliberazione n.39 del 20 Dicembre 2018 il Consiglio comunale di Rive d'Arcano ha adottato la Variante n.21 al PRGC vigente, l'Amministrazione comunale di Osoppo, nel prendere atto che nei termini di legge sono pervenute due istanze di osservazione, ritiene di poterle controdedurre come di seguito riportato:

1) GALASSO GERMANO

Richiesta di chiarimento sul contenuto della norma dell'Art.13 – Zona omogenea B0.b dove è riportato "è vietato l'uso della tipologia a villa singola unifamiliare e bifamiliare nei casi di ristrutturazione urbanistica o edilizia con demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione".

NON ACCOLTA

La richiesta di delucidazioni da parte del ricorrente, espressa in forma propositiva, riguarda il concetto di villa singola e l'ammissibilità di realizzare, nella zona B0.b, una casa unifamiliare e, in caso affermativo, di chiarire quali siano gli aspetti architettonici e costruttivi da rispettare.

A tal proposito bisogna specificare che il problema riguarda esclusivamente la tipologia edilizia da rispettare, in termini di modelli che nella fattispecie devono richiamarsi a quelli della tradizione locale e non la loro capacità insediativa.

Ciò è già sottolineato sia tra gli obiettivi di zona, con il richiamo al rispetto degli elementi tipologici e formali evidenziati nell'Abaco degli elementi architettonici, sia dall'integrazione introdotto con la presente variante dove è specificato che **"le tipologie edilizio insediative ammissibili sono quelle degli edifici in linea, a elle, a corte che richiamino la tradizione storica locale"**.

Non serve poi sottolineare che ad una tipologia insediativa di carattere storico consegua l'utilizzo di caratteristiche e di materiali adeguati; elementi comunque contemplati dall'Abaco di riferimento.

2) UFFICIO TECNICO COMUNALE

Dall'esame della cartografia di Zonizzazione, con la riduzione della Zona S3 di Raucicco, è emersa una sovrapposizione di zona tra questa e la fascia di Zona E2 prospiciente il fiume Corno che non è stata richiamata nella Relazione di accompagnamento alla Variante.

Si chiede, pertanto, di integrare in tal senso il Rif. 1 – Raucicco della Relazione generale.

ACCOLTA

Si accoglie la richiesta e si integra conseguentemente la relazione, come di seguito riportato:

• Rif. 1 – RAUCICCO

Modifica da "Zona S3 (ambito turistico ricreativo di Raucicco)" a "Zona E6.3 (Ambiti di protezione dei centri urbani)" e **"Zona E2 – Ambiti boschivi di interesse paesaggistico"**.

Il declassamento nella zona agricola E6.3 dell'area in oggetto è motivato dal fatto che sono venute meno le esigenze di utilizzo di tutta quell'area originariamente destinata allo sviluppo di attività ludiche e ricreative

Resta tuttavia classificato in Zona S3 il fabbricato esistente e la sua area di pertinenza. L'area interessata ammonta complessivamente a 40.716 m².

Inoltre, ricadendo tale area all'interno del limite di cui al D.Lgs.42/2004 dovuto alla presenza del corso del T.Corno, per essa è stata predisposta la Relazione di compatibilità paesaggistica.

Inoltre si segnala, all'interno della Zona E6, la presenza di una fascia boscata non evidenziata graficamente dalla vigente zonizzazione .

Riconoscendo la reale situazione, si provvede pertanto a correggere l'evidente errore materiale.